



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 novembre 2008 (27.11)
(OR. fr)**

16005/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0157 (COD)**

**PI 87
CULT 136
CODEC 1611**

RELAZIONE SULLO STATO DEI LAVORI

della: Presidenza

al: Consiglio (Competitività)

n. doc. prec.: 15673/08 PI 85 CULT 133 CODEC 1542

n. prop. Com: 12217/08 PI 35 CULT 82 CODEC 1023

Oggetto: **Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi**

1. Il 24 luglio 2008 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto volta a prolungare da 50 a 95 anni la durata dei diritti degli artisti interpreti o esecutori sulla fissazione della loro esecuzione su un fonogramma, nonché quella dei diritti del produttore sul fonogramma, qualora quest'ultimo sia stato pubblicato o comunicato al pubblico in maniera lecita. Essa prevede una serie di misure transitorie destinate in particolare a garantire che i musicisti di sessione possano profittare pienamente della proroga della durata di protezione e che i fonogrammi con una durata di protezione prolungata siano effettivamente messi a disposizione del pubblico.

La proposta della Commissione è volta inoltre a introdurre un metodo uniforme per il calcolo della durata di protezione che si applica ad una composizione musicale con testo.

2. Il Parlamento europeo, consultato sulla stessa proposta nel quadro della procedura di codecisione, non ha ancora espresso un parere in prima lettura. Il parere è atteso per il febbraio 2009.
3. Il Gruppo "Proprietà intellettuale" (Diritto d'autore) (in seguito denominato "il Gruppo"), ha esaminato la proposta della Commissione il 9 settembre e il 6 ottobre 2008. Una prima proposta di compromesso elaborata dalla presidenza (doc. 14536/08) è stata discussa nel corso della riunione del gruppo del 29 ottobre 2008. In occasione di tale riunione, il Gruppo disponeva inoltre, in seguito alle richieste di alcune delegazioni, di una nota dei servizi della Commissione (14593/08) che rispondeva alle argomentazioni economiche formulate da alcuni ambienti accademici contro la proroga della durata di protezione. Tale nota ha permesso di chiarire le discussioni sull'impatto economico della proposta di direttiva, in particolare sulla remunerazione degli artisti, gli effetti sull'offerta e sui prezzi al consumo nonché sull'aspetto commerciale. Una proposta di compromesso riveduta (doc. 15380/08) ha potuto in seguito essere dibattuta in sede di Gruppo il 18 novembre 2008.
4. Obiettivo della presente relazione è informare il Consiglio "Competitività", durante la sessione del 1° e 2 dicembre 2008, circa i progressi finora realizzati.
5. In questa fase, varie delegazioni mantengono una riserva d'esame o una riserva d'esame parlamentare. Le delegazioni hanno dichiarato di approvare l'obiettivo principale della direttiva proposta che consiste nel proteggere meglio gli artisti interpreti o esecutori. Pur condividendo tale obiettivo, alcune delegazioni hanno espresso dubbi sulla capacità della presente proposta di conseguirlo in modo soddisfacente o equilibrato.
6. In risposta ai dubbi espressi da due delegazioni, il Servizio giuridico del Consiglio ha potuto confermare oralmente l'adeguatezza della base giuridica scelta dalla Commissione nella sua proposta.

7. Quanto alla proposta di proroga del periodo di protezione dei diritti degli artisti interpreti o esecutori sulla fissazione della loro esecuzione su un fonogramma, nonché dei diritti del produttore sul fonogramma, alcune delegazioni ritengono che una durata di protezione di 95 anni sarebbe troppo lunga, sebbene alcune di esse abbiano indicato che potrebbero accettare una proroga di durata più contenuta. L'ultima proposta di compromesso della presidenza indica che tale cifra può essere oggetto di discussione.
8. In risposta alle delegazioni che consideravano una discriminazione ingiustificata l'esclusione degli artisti interpreti audiovisivi dal campo di applicazione della proroga della durata di protezione, la presidenza ha proposto di estendere tale proroga alle registrazioni delle esecuzioni audiovisive.
9. Per quanto riguarda l'applicazione della direttiva ai diritti oggetto di contratti in corso (articolo 10bis), alcune delegazioni hanno espresso l'auspicio che venga riesaminata la disposizione che crea una presunzione di continuità dei contratti di trasferimento o cessione durante l'ulteriore periodo di protezione, auspicando un proseguimento delle riflessioni. In risposta alle critiche formulate, in particolare, riguardo al rispetto del principio di sussidiarietà, la presidenza ha proposto di rinviare la questione al diritto di ciascuno Stato membro.

Sul diritto dei musicisti di sessione di rivendicare una remunerazione annua supplementare e sulla possibilità per l'artista interprete o esecutore di riappropriarsi dei suoi diritti in caso di mancata utilizzazione da parte del produttore del fonogramma, varie delegazioni hanno auspicato un rafforzamento, un adeguamento e un chiarimento di tali misure. Benché si siano già potute apportare precisazioni, il Gruppo prosegue le sue riflessioni su tali questioni. In seguito alle richieste di alcune delegazioni, la presidenza ha inoltre proposto di indicare che tali diritti non possono costituire oggetto di rinuncia.

10. Riguardo infine all'armonizzazione del metodo di calcolo della durata di protezione delle composizioni musicali con testo, diverse delegazioni hanno rilevato che occorre precisarne il campo di applicazione. L'ultima proposta della presidenza tenta di rispondere a tale preoccupazione suggerendo di limitare il campo di applicazione della disposizione soltanto alle composizioni musicali e testi espressamente creati per costituire una composizione musicale con testo. Essa introduce inoltre un dispositivo per risolvere la questione dell'applicazione nel tempo.
11. **Si invita il Consiglio a prendere atto della presente relazione e a incaricare i suoi organi preparatori di proseguire i lavori al fine di risolvere le questioni rimaste in sospeso in sede di Consiglio e di giungere quanto prima ad un accordo.**
-